

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1962 del 29/04/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 intestata a FIORINI INDUSTRIES S.R.L. e REVOCA determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4059 del 28/07/2017 intestata a EUROVERNICIATURA S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2024 del 29/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventinove APRILE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 intestata a FIORINI INDUSTRIES S.R.L. e REVOCA determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4059 del 28/07/2017 intestata a EUROVERNICIATURA S.R.L.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. FIORINI INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015;

Dato atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Richiamata inoltre la determinazione di Arpae n. DET-AMB-2017-4059 del 28/07/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EUROVERNICIATURA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di sabbiatura e verniciatura di parti in metallo, ferrosi e non ferrosi, e di macchine ed attrezzature e loro accessori, sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/08/2017;

Dato atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria “SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 17/12/2019, acquisita al Prot. Com.le 112797 e da Arpae al PG/2020/193284 del 17/12/2019, con la quale FIORINI INDUSTRIES S.R.L. nella persona del Legale Rappresentante, a seguito di atto di Fusione effettuato presso il Notaio Dott. Mario De Simone in data 18/11/2019 Repertorio 56332 Raccolta 30257, con il quale EUROVERNICIATURA SRL si è fusa per incorporazione nella FIORINI INDUSTRIES SRL, ha richiesto la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4059 del 28/07/2017, rilasciata ad EUROVERNICIATURA SRL, relativamente allo stabilimento di sabbiatura e verniciatura di parti in metallo, ferrosi e non ferrosi, e di macchine ed attrezzature e loro accessori sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119, posto in adiacenza a quello di FIORINI INDUSTRIES SRL già autorizzato con l'AUA n. 3472 del 16/12/2015 Prot. Prov.le 107150, andando così a costituire un unico stabilimento;

Tenuto conto che pertanto si rende necessario aggiornare l'AUA della FIORINI INDUSTRIES SRL ricomprendendo all'interno della stessa anche i titoli abilitativi già contenuti nell'AUA rilasciata a EUROVERNICIATURA SRL;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 12103 del 11/02/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/21923, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che in data 05/03/2020 e 11/03/2020 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite ai PG/2020/35996 e 39474;

Considerato che in data 09/04/2020 e 20/04/2020 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione, acquisita ai PG/2020/53234 e 56945;

Viste le conclusioni istruttorie prodotte dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06: rapporto istruttorio acquisito in data 20/04/2020 ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A;
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 445/1995: Atto Prot. Com.le 23949 del 18/03/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/42623, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover:

- **aggiornare** la Determinazione n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. FIORINI INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015, ricomprendendo all'interno della stessa anche i titoli abilitativi già contenuti nell'AUA rilasciata a EUROVERNICIATURA SRL, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- inserimento dell'ALLEGATO B e relativa Planimetria, contenente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- inserimento dell'ALLEGATO C "IMPATTO ACUSTICO", parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di revocare**, a seguito della fusione per incorporazione e per i motivi sopra esposti, la determinazione di Arpae n. DET-AMB-2017-4059 del 28/07/2017 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EUROVERNICIATURA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di sabbiatura e verniciatura di parti in metallo, ferrosi e non ferrosi, e di macchine ed attrezzature e loro accessori, sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/08/2017;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. FIORINI INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli*

termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119.", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015, **come segue:**

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **inserimento dell'ALLEGATO B e relativa Planimetria, contenente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **inserimento dell'ALLEGATO C "IMPATTO ACUSTICO", parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. **Di revocare**, per le motivazioni in premessa citate, la determinazione di Arpae n. DET-AMB-2017-4059 del 28/07/2017 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EUROVERNICIATURA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di sabbiatura e verniciatura di parti in metallo, ferrosi e non ferrosi, e di macchine ed attrezzature e loro accessori, sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/08/2017.
 3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015.
 4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3472 del 16/12/15 prot. n. 107150, rilasciata alla FIORINI INDUSTRIES SRL dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/15 prot. 344.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto, a seguito della fusione per incorporazione della EUROVERNICIATURA SRL nella FIORINI INDUSTRIES SRL, quest'ultima ha richiesto la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa e con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4059 del 28/07/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/08/17 prot. n. 67324 ad EUROVERNICIATURA SRL, relativamente allo stabilimento di sabbiatura e verniciatura di parti in metallo, ferrosi e non ferrosi, e di macchine ed attrezzature e loro accessori sito nel Comune di Forlì (FC), Via Zampeschi n. 119, posto in adiacenza a quello di FIORINI INDUSTRIES SRL già autorizzato con l'AUA n. 3472 del 16/12/15 prot. n. 107150 citata prima, andando così a costituire un unico stabilimento ai sensi della definizione di cui all'art. 268 del DLgs 152/06 e smi.

La FIORINI INDUSTRIES SRL con PEC del 04/03/20 acquisita al prot PG/2020/35996 e successiva PEC 20/04/20 acquisita al prot PG/2020/56945 ha altresì comunicato le modifiche di seguito riportate:

- relativamente alla emissione denominata N.24 correlata all'impianto di taglio laser, per esigenze produttive, prevedendo di far funzionare in automatico l'impianto, si richiede la modifica della durata dell'esercizio passando da 8 h/g fino a 24 h/g in occasione di picchi di lavoro con funzionamento anche nella fascia oraria notturna;
- relativamente alle emissioni della saldatura, denominate N.21, N.22, N.23, per far fronte a picchi di lavoro, si prevede l'eventualità di effettuare l'attività di saldatura organizzando saltuariamente il lavoro su due turni, per tale motivo si richiede la modifica della durata di esercizio da 8 h/g a 16 h/g;
- in particolare, in merito al camino denominato N.21, dal momento che il ventilatore ad esso collegato è dotato di regolazione ad inverter, per migliorare la velocità di captazione su alcuni punti di aspirazione, si richiede un aumento della portata da 15.000 Nm³/h a 20.000 Nm³/h;
- si procede a rettificare i valori di portata errati indicati nel quadro riassuntivo delle emissioni presentato da Euroverniciatura per il rilascio dell'autorizzazione n. 71 del 15/02/2013 relativamente alle emissioni N.13, N.15, N.18 ed N.20 derivanti da impianti di combustione alimentati a metano, che a suo tempo erano esclusi dall'autorizzazione in quanto classificabili come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Per gli impianti di combustione di cui alle emissioni N.13, N. 15 e N. 18 si provvede inoltre a rettificare il valore di potenza termica nominale rispettivamente da 350 kW a 390 kW, da 230 kW a 390 kW e da 390 kW a 550 kW.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in considerazione del fatto che trattasi di modifica sostanziale dello stabilimento già autorizzato mediante l'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale sopraindicata.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpa e – Servizio Territoriale, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa e del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in merito alle modifiche richieste, in quanto non vi sono nuovi elementi che necessitano di particolari approfondimenti istruttori, ritenendo di confermare le valutazioni e le

prescrizioni riportate nelle due vigenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, accogliendo le richieste di modifiche presentate e proponendo che la Ditta debba effettuare un monitoraggio alla emissione N. 21 "Saldatura" al fine di verificare il rispetto dei valori limite a seguito della modifica apportata. Tenuto conto altresì della emergenza COVID 19 in corso, si ritiene di fissare in 120 giorni dal rilascio dell'aggiornamento dell'AUA il termine entro il quale effettuare tale monitoraggio.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario evidenziare che per alcune emissioni, esistenti e non oggetto di modifica, di seguito riportate:

- EMISSIONE N. 8 - BRUCIATORI FORNO FONDO TELAI (290 kW, a metano)
- EMISSIONE N. 9 - BRUCIATORI FORNO FONDO TELAI (290 kW, a metano)
- EMISSIONE N. 10 - BRUCIATORI FORNO SMALTO TELAI (290 kW, a metano)
- EMISSIONE N. 11 - BRUCIATORI FORNO SMALTO TELAI (290 kW, a metano)
- EMISSIONE N. 13 - BRUCIATORE TUNNEL DI TRATTAMENTO (390 kW, a metano)
- EMISSIONE N. 15 - BRUCIATORE FORNO DI ASCIUGATURA (390 kW, a metano)
- EMISSIONE N. 18 - BRUCIATORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE (550 kW, a metano)
- EMISSIONE N. 20 - BRUCIATORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE (390 kW, a metano)

si tratta di impianti di combustione esistenti e non modificati, alimentati a metano, con potenza termica nominale complessiva > 1 MW (2,88 MW) e pertanto, alla luce della modifica apportata dal D.Lgs 183/17 alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06, non possono essere più classificati come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come indicato nella precedente autorizzazione rilasciata ad Euroverniciatura srl, e divengono oggetto di autorizzazione. Tali emissioni sono soggette ai valori limite stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 di seguito riportati, senza obbligo di monitoraggi periodici in analogia con quanto disciplinato nell'Allegato 4.34 alla D.G.R. 2236/09 e smi per gli impianti termici civili con potenza termica del singolo focolare inferiore a 3 MW a metano:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri *	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

*Il valore limite di emissione per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per:

- il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì a FIORINI INDUSTRIES SRL in data 30/12/15 prot. 344,
- il rilascio della autorizzazione n. 71 del 15/02/13 prot. n. 18385 da parte della Provincia di Forlì-Cesena, così come rettificata con atto n. 260 del 12/07/13 prot. n. 106087, e per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 08/08/2017 prot. n. 67324 a EUROVERNICIATURA SRL,

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata da FIORINI INDUSTRIES SRL al SUAP del Comune di Forlì in data 17/12/19 prot. 112797, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di costruzione di apparecchiature e articoli termotecnici, termoidraulici ed affini e dall'attività di sabbiatura e verniciatura di parti in metallo, ferrosi e non ferrosi, e di macchine ed attrezzature e loro accessori, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – GRANIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 - CABINA FONDO TELAI

EMISSIONE N. 3 - CABINA FONDO TELAI

EMISSIONE N. 4 - CABINA FONDO TELAI

EMISSIONE N. 5 - CABINA SMALTO TELAI

EMISSIONE N. 6 - CABINA SMALTO TELAI

Impianto di abbattimento: filtro a fibra lunga di vetro, filtro doppio (fibra lunga di vetro + acrilica)

Portata massima	40.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 7 - CABINA SMALTO TELAI, FORNO SMALTO TELAI

Impianto di abbattimento: filtro a fibra lunga di vetro, filtro doppio (fibra lunga di vetro + acrilica)

Portata massima	45.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 8 - BRUCIATORI FORNO FONDO TELAI (290 kW, a metano)

EMISSIONE N. 9 - BRUCIATORI FORNO FONDO TELAI (290 kW, a metano)

EMISSIONE N. 10 - BRUCIATORI FORNO SMALTO TELAI (290 kW, a metano)

EMISSIONE N. 11 - BRUCIATORI FORNO SMALTO TELAI (290 kW, a metano)

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--------------------------------------------------	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 12 – TUNNEL PRETRATTAMENTO

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Fosfati (espressi PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nmc
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 13 – BRUCIATORE TUNNEL DI TRATTAMENTO (390 kW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 14 - FORNO ASCIUGATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
-------------------------------------------------	----	--------

EMISSIONE N. 15 - BRUCIATORE FORNO DI ASCIUGATURA (390 kW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 16 – CABINA DI APPLICAZIONE VERNICI IN POLVERE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	28.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc

EMISSIONE N. 17 - FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 18 - BRUCIATORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE (550 kW, a metano)

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 19 - FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 20 - BRUCIATORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE (390 kW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 21 – SALDATURA

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc

Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

EMISSIONE N. 22 – SALDATURA

Portata massima	21.300	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 23 – SALDATURA

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 24 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di "Finitura di autoveicoli" (art. 275 e punto 6.3 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni N. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 14**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 6,2 ton/anno;
 - b) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
 - c) l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 6,2 ton;
 - d) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

- e) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 6. Tali consumi non devono essere superiori a 14.400 kg di prodotti vernicianti a solvente e 10.200 di prodotti vernicianti all'acqua all'anno;
- f) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
- g) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. **Entro 120 giorni** dal rilascio dell'aggiornamento di AUA, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla **emissione N. 21**, al fine di verificare il rispetto dei valori limite a seguito della modifica apportata. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
5. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23 e 24** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
6. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera e) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni N. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 14.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- Vista la precedente istruttoria effettuata dal Comune di Forlì per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque industriali contenuta nella determinazione n. DET-AMB-2017-4059 del 28/07/2017;
- Considerato che relativamente agli scarichi trattasi di proseguimento senza modifiche, rimangono invariate le prescrizioni contenute nella determinazione n. DET-AMB-2017-4059 del 28/07/2017, di seguito riportate;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di Via Brugnola provenienti dall'insediamento di cui in premessa è autorizzata secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| - Responsabile dello scarico: | Legale Rappresentante pro tempore della Ditta FIORINI INDUSTRIES S.R.L. |
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: | Via Zampeschi 119 |
| - Destinazione dell'insediamento: | Verniciatura e sabbiatura di oggetti |
| - Classificazione dello scarico: | acque reflue industriali ¹ |
| - Potenzialità dell'insediamento | 400 mc/anno |
| - Recettore dello scarico: | fognatura pubblica—nera “tipo A” |

2. Nella fognatura nera di Via Brugnola sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: concentrato da processo di demineralizzazione a osmosi inversa.
3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
4. **Entro tre mesi** dalla data di emissione dell'atto autorizzativo, la **ditta dovrà installare un idoneo strumento di misura** delle acque scaricate dall'impianto a osmosi inversa, al fine di consentirne l'esatta quantificazione. L'intervento dovrà essere preventivamente concordato con i tecnici Hera che dovranno approvare tipologia e posizionamento della nuova strumentazione. L'avvenuta installazione dovrà essere tempestivamente comunicata agli organi di controllo.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6. HERA ed Arpae possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
7. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
9. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
10. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata in conformità all'art. 6 del D.Lgs 59/2013 all'autorità competente
11. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
12. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
13. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i;
14. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
15. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
16. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
17. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel

punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;

18. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
19. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
20. Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
21. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;
22. Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

ALLEGATO: planimetria della rete fognaria

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di procedimento AUA in oggetto e successive integrazioni contenente la documentazione denominata "Valutazione previsionale di Impatto Acustico" datata 03/03/2020 a firma di tecnico competente in acustica da cui si evince che:

- la ditta Fiorini per fusione incorpora l'adiacente ditta Euroverniciatura srl;
- l'azienda ha l'esigenza di estendere l'orario di attività dell'impianto taglio laser, a servizio del quale sono installate le sorgenti sonore costituite dall'impianto di aspirazione (emissione E24), il compressore e il refrigeratore, questi ultimi disposti all'esterno al di sotto di una tettoia telonata;
- per esigenze dovute a picchi produttivi si prevede un funzionamento dell'impianto di taglio laser anche nel periodo di riferimento notturno;
- dalle rilevazioni svolte del livello equivalente ambientale di pressione sonora, nel periodo di riferimento diurno, e dalle stime del livello equivalente ambientale di pressione sonora, nel periodo di riferimento notturno, presso i confini aziendali e presso i recettori risulta il rispetto dei limiti assoluti di immissione e differenziali di cui al DPCM 14/11/1997;
- al fine di impedire un aumento della rumorosità prodotta dall'attività si raccomanda un'accurata manutenzione periodica degli impianti;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI:

1. L'impianto taglio laser, a servizio del quale sono installate le sorgenti sonore costituite dall'impianto di aspirazione (emissione E24), il compressore e il refrigeratore, questi ultimi disposti all'esterno al di sotto di una tettoia telonata potrà svolgere le sue attività anche in periodo di riferimento notturno (22.00 – 06.00);
2. al fine di impedire un aumento della rumorosità prodotta dall'attività si raccomanda un'accurata manutenzione periodica degli impianti
3. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolorpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.